

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4644-A

---

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
**(BERLUSCONI)**

E DAL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  
**(ALEMANNO)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
**(TREMONTI)**

E CON IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
**(LUNARDI)**

---

Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16,  
recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura  
e della pesca

---

*Presentato il 28 gennaio 2004*

---

(Relatore: **MISURACA**)

## PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 4644, nel testo adottato dal Governo;

rilevata la parziale eterogeneità del contenuto del provvedimento in esame, che, agli articoli 1, 2 e 4, reca disposizioni che riguardano in senso lato il settore dell'agricoltura, all'articolo 3, norme per il settore della pesca, all'articolo 5, misure creditizie per le imprese di autotrasporto;

considerato che tale eterogeneità risulta accentuata dalla presenza, all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, di disposizioni in materia di servizio di scorta da parte del Corpo forestale dello Stato;

rilevato come la presenza di quest'ultima disposizione, di carattere « sostanziale », si configuri in contrasto con un ordinato e coerente impiego delle fonti normative e con un corretto utilizzo dell'iniziativa legislativa da parte del Governo;

osservato che viene correttamente usata la tecnica della « novellazione » con riferimento a disposizioni contenute nei recenti decreti-legge n. 83 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2002, nel decreto legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, e nel decreto legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003;

constatato altresì che, all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, la tecnica della novellazione non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare dei Presidenti della Camera e del Senato e del Presidente del Consiglio dell'aprile 2001, che consiglia, al punto 9), che l'unità minima di testo da sostituire con una novella sia il comma (o comunque un periodo), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica apportata;

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

*sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:*

all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, si sopprima il comma 2, in quanto, alla luce di quanto detto in premessa, l'inserimento in un disegno di legge di conversione di disposizioni di

carattere sostanziale non appare corrispondente ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge;

alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento il Comitato osserva altresì quanto segue:

*sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:*

all'articolo 3, comma 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità, nel fare riferimento al regolamento CE n. 2371/02, di richiamare esplicitamente l'articolo 22 del citato regolamento;

*sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:*

all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, ove non soppresso, dovrebbe chiarirsi l'ambito applicativo della disposizione, ossia se essa riguardi unicamente, come l'uso del singolare farebbe supporre, i servizi di protezione e di vigilanza riferiti al Ministro delle politiche agricole e forestali ed ai suoi sottosegretari;

all'articolo 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di chiarire che essa, sostituendo il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003, prevede un nuovo modello INPS per la denuncia aziendale dell'impiego presunto di manodopera agricola nel corso dell'anno, per la predisposizione del quale — come sembra di intendere — viene dato tempo fino al 30 aprile 2004;

all'articolo 4, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire le modalità per la determinazione del « reintegro del capitale circolante ». In particolare, sarebbe opportuno chiarire se i finanziamenti agevolati in argomento debbano essere effettuati limitatamente agli importi dei crediti vantati dagli imprenditori agricoli nei confronti delle società ammesse all'amministrazione straordinaria e relativamente ai quali viene rinviato il momento della riscossione;

all'articolo 4, comma 3, dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire la portata del richiamo all'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 che limita ad un periodo massimo di dodici mesi la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli, come individuati dal comma 1 del medesimo articolo 4, del testo in esame. Al riguardo si osserva che l'autorizzazione di spesa prevista (che, secondo quanto indicato nella relazione tecnica, riguarda gli oneri per interessi) si riferisce, oltre che all'anno 2004, anche agli anni 2005 e 2006, sembrando quindi che la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali possa estendersi per un triennio e non sia limitata al periodo massimo di dodici mesi indicato dal citato articolo 19-*bis*.

## PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 4644, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 16 del 2004 recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente,

rilevato che le disposizioni recate dal decreto-legge appaiono, nel loro complesso, riconducibili alla materia « agricoltura e pesca », la quale, non essendo contemplata espressamente dai commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione, è da ritenersi riservata alla potestà legislativa residuale regionale ai sensi del quarto comma del predetto articolo 117, come affermato, da ultimo, dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 12 del 2004, che ha inoltre precisato che a tale conclusione deve giungersi anche nel caso in cui si sia in presenza di disposizioni attuative di normative comunitarie, atteso che il quinto comma dell'articolo 117 della Costituzione stabilisce che l'attuazione della normativa comunitaria spetta, nelle materie di loro competenza, alle Regioni e alle Province autonome,

rilevato, inoltre, che nella predetta Sentenza della Corte costituzionale viene altresì precisato che anche qualora venga in rilievo una materia di potestà concorrente Stato-regioni, non può in ogni caso configurarsi come norma di principio una disposizione che si limiti a disporre l'assegnazione di risorse statali a determinati soggetti o per determinate finalità,

rilevato, tuttavia che la disciplina recata dal provvedimento appare contemporaneamente riconducibile, sotto una molteplicità di profili, sia a materie di competenza esclusiva dello Stato sia di competenza concorrente Stato-regioni, ai sensi dei commi secondo e terzo dell'articolo 117 della Costituzione,

ritenuto, in particolare, che le disposizioni recate dai commi 2 e 2-bis dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione incidono sulle materie « ordine pubblico e sicurezza » e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato » riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettere *h*) e *g*), della Costituzione,

rilevato, altresì, che le disposizioni recate dal decreto-legge incidono, in parte, sulle materie « sistema tributario e contabile dello Stato », e « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato » « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema » (con riferimento alla finalità delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 dell'articolo 3) riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo

comma, lettere e) e g), della Costituzione, e, per altra parte, sulla materia "previdenza sociale", riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione,

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

si segnala l'opportunità di espungere dal testo l'articolo 3-bis del decreto-legge, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, che dispone una autorizzazione di spesa finalizzata alla liquidazione di istanze di finanziamento presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella regione Molise, atteso che tale disposizione, limitandosi a disporre l'assegnazione di risorse statali a determinati soggetti o per determinate finalità in materie non riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, appare confliggere con la ripartizione delle competenze legislative tra lo Stato e le regioni delineata dai commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione,

*e con la seguente osservazione:*

all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, valuti la Commissione l'opportunità di specificare che la disposizione da esso recata è finalizzata a consentire l'esecuzione dei servizi di protezione e vigilanza da parte di personale del Corpo forestale dello Stato con esclusivo riferimento al Ministro delle politiche agricole e forestali e ai Sottosegretari di Stato del medesimo dicastero.

---

#### PARERI DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

La VI Commissione Finanze,

esaminato il disegno di legge C. 4644, di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire quale sia il tasso al quale vengono concessi i finanziamenti di cui agli articoli 4 e 5;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire se i finanziamenti di cui all'articolo 4 debbano essere effettuati limitatamente agli importi dei crediti vantati nei sei mesi precedenti dagli imprenditori agricoli nei confronti delle società ammesse all'amministrazione straordinaria, e relativamente ai quali viene rinviato il momento della riscossione, nonché di introdurre meccanismi atti a garantire che l'applicazione delle agevolazioni sia limitata ai soli imprenditori effettivamente danneggiati dallo stato di insolvenza del debitore.

*(Parere espresso il 24 febbraio 2004).*

La VI Commissione Finanze,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4644, di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente dalla Commissione di merito;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) in riferimento al comma 2-*quater* dell'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che l'intervento del Fondo riguarda il rimborso del 50 per cento della perdita subita dalla banca erogante;

b) in riferimento al comma 3-*ter* dell'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare che i corrispettivi non riscossi dagli imprenditori agricoli sono quelli dovuti dalle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria; valuti inoltre la Commissione l'opportunità di sostituire la dizione: « della predetta amministrazione straordinaria » con la seguente: « alla predetta amministrazione straordinaria »;

c) sempre in riferimento al comma 3-*ter* dell'articolo 4, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere l'applicazione della sospensione dei termini per i versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto anche agli imprenditori agricoli di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 4.

*(Parere espresso il 25 febbraio 2004).*

## PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione Trasporti, poste e telecomunicazioni,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca » (C. 4644);

tenuto conto che il comma 3 dell'articolo 4, come modificato a seguito degli emendamenti approvati dalla XIII Commissione, prevede la sospensione della riscossione da parte dello Stato dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli e dalle imprese di autotrasporto che siano creditori delle aziende insolventi richiamate dal decreto-legge in esame, disponendo l'applicazione della disciplina già prevista per le imposte sul reddito dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973;

rilevato peraltro che il comma 3-*bis* del medesimo articolo 4, introdotto dalla XIII Commissione, stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2004, la riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli è sospesa per dodici mesi, prevedendo in tale modo una parziale sovrapposizione con quanto previsto dal comma 3 dando luogo ad una discordanza dal punto di vista della decorrenza e, soprattutto, dei soggetti beneficiari di tali previsioni, delibera di esprimere:

## PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) si segnala l'esigenza che la Commissione di merito provveda a coordinare i contenuti della disposizione del comma 3-*bis* dell'articolo 4 con quanto previsto al successivo comma 3-*ter* del medesimo articolo, considerato che le due disposizioni — pur essendo entrambe volte a prevedere una sospensione dei contributi previdenziali per un determinato periodo di tempo — risultano discordanti dal punto di vista della decorrenza e, soprattutto, dei soggetti beneficiari, considerato che al comma 3-*ter* non sono richiamate le imprese di autotrasporto che sono invece ricomprese nella previsione della comma 3-*bis*;

b) all'articolo 5, comma 2, appare opportuno valutare la possibilità di elevare al 100 per cento l'importo delle garanzie sussidiarie del fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale spa;

c) si segnala inoltre l'esigenza che la Commissione di merito valuti la possibilità che i benefici previsti dal provvedimento siano estesi alle imprese dell'autotrasporto e della logistica collegata.

---

## PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione attività produttive, commercio e turismo, esaminato il disegno di legge C. 4644, di conversione del decreto-legge n. 16 del 2004, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca,

delibera di esprimere

### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 4, comma 1, dovrebbero essere meglio specificate le modalità per la determinazione del reintegro del capitale circolante;

b) appare opportuno – con l'obiettivo di tutelare i fornitori delle imprese in amministrazione straordinaria di cui all'articolo 4 e di garantire in tal modo la continuazione delle attività d'impresa – prevedere una disposizione volta a rendere definitivi e non soggetti a revocatoria o altra domanda giudiziale da parte dei creditori e della procedura, anche in caso di successivo fallimento, i pagamenti eseguiti ai fornitori durante la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio;

c) con riferimento alle disposizioni recate dall'articolo 5, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, con riferimento alla garanzia sussidiaria del fondo del garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662 del 1996, che questa si applichi non solo al capitale ma anche alla quota relativa agli interessi;

d) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere le misure agevolative previste dagli articoli 4 e 5 in favore, rispettivamente, degli imprenditori agricoli e degli autotrasportatori alle piccole e medie imprese, ivi comprese quelle artigiane e cooperative, che vantino crediti, in ragione della fornitura di prodotti e servizi, nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria.

---

**PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE****(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)**

La XI Commissione (Lavoro pubblico e privato),

esaminato il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, nonché il relativo disegno di legge di conversione;

rilevato che la sostituzione del comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non reca oneri al bilancio dello Stato, consentendo le stesse possibilità di accertamento della precedente norma, secondo quanto prevede la relazione tecnica;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti osservazioni:*

a) all'articolo 1, valuti la Commissione l'opportunità di inserire un termine per la predisposizione del modulo da parte dell'INPS;

b) all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, appare opportuno chiarire l'ambito applicativo della disposizione, specificando se essa riguardi unicamente il Ministro e i sottosegretari per le politiche agricole e forestali.

**PARERI DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE****(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il provvedimento in oggetto e rilevato che il suo contenuto appare compatibile con la normativa comunitaria;

ritenuta, peraltro, l'opportunità, all'articolo 3, comma 3, di fare riferimento esplicitamente all'articolo 22 del regolamento CE n. 2371/02;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE.**

*(Parere espresso il 10 febbraio 2004).*

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo dell'A.C 4644, recante il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 16 del 2004,

rilevato che tale nuovo testo non recepisce l'indicazione formulata nella premessa del parere espresso dalla XIV Commissione sul testo originario del provvedimento, nella seduta del 10 febbraio 2004, volta ad evidenziare l'opportunità, all'articolo 3, comma 3, di fare riferimento esplicitamente all'articolo 22 del regolamento CE n. 2371/02,

considerato che l'articolo 3-*bis*, introdotto dalla XIII Commissione (Agricoltura), stanziava risorse per misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella regione Molise, al fine di garantire piena attuazione del Regolamento (CE) n. 2792/1999 del 17 dicembre 1999 nonché il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea,

ricordato che tale regolamento fornisce un quadro per l'insieme delle azioni strutturali relative al settore della pesca, da perseguire attraverso lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), in particolare, in materia di flotte da pesca, protezione e sviluppo delle risorse acquatiche, acquacoltura, attrezzatura dei porti di pesca, trasformazione e commercializzazione e pesca nelle acque interne, aiuti degli Stati membri in diversi settori (promozione e ricerca di nuovi sbocchi; incentivazione della costituzione ed agevolazione del funzionamento delle organizzazioni di produttori; arresto temporaneo delle attività ed altre compensazioni finanziarie; azioni innovative e assistenza tecnica),

sottolineato che l'articolo 7 del regolamento n. 2792 prevede che gli Stati membri possano procedere all'arresto definitivo delle attività di pesca solo in casi particolari e in presenza di specifiche condizioni, mentre l'articolo 16 del medesimo regolamento fa riferimento esclusivamente ad aiuti degli Stati membri per arresto temporaneo di tali attività,

rilevato, infine, come, anche in questo caso, sarebbe preferibile richiamare espressamente le disposizioni del regolamento n. 2792 del 1999, cui si intende dare piena attuazione e, in particolare, l'articolo 2 ed i Titoli II, III e IV,

esprime:

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di esaminare l'effettiva conformità dell'articolo 3-*bis* al regolamento n. 2792 del 1999 (in particolare agli articoli 7 e 16), laddove si prevedono risorse genericamente destinate all'arresto definitivo di talune unità di pesca;

b) valuti altresì la Commissione l'opportunità di citare espressamente le disposizioni dei regolamenti comunitari cui si fa riferimento nell'articolato, richiamando, in particolare, all'articolo 3, comma 3, l'articolo 22 del regolamento CE n. 2371/02, e all'articolo 3-*bis*, comma 1, l'articolo 2 ed i Titoli II, III e IV del regolamento n. 2792 del 1999.

---

---

TESTO  
DEL DISEGNO DI LEGGE

**Conversione in legge del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca.**

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca.

2. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, dopo le parole: « del Corpo di polizia penitenziaria » sono aggiunte le seguenti: « , nonché del Corpo forestale dello Stato, con esclusivo riferimento al Ministro ed ai Sottosegretari di Stato ».

TESTO  
DELLA COMMISSIONE

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca.**

ART. 1.

1. Il decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, recante disposizioni urgenti concernenti i settori dell'agricoltura e della pesca, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. *Identico.*

3. **In relazione alle esigenze relative alle attività di controllo del territorio rurale e montano e per il rafforzamento della sorveglianza degli obiettivi sensibili, il Corpo forestale dello Stato è autorizzato ad assumere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, mediante l'espletamento di concorsi pubblici da bandire nell'anno 2004, il seguente personale: 500 allievi agenti, 50 allievi vice ispettori e 119 commissari forestali. Le vacanze organiche nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, possono essere utilizzate per le assunzioni delle predette unità di allievi agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti di cui alla medesima tabella A. Le conseguenti posizioni in soprannumero nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto del passaggio per qualsiasi causa del personale**

del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2004, 10,5 milioni di euro per l'anno 2005 e 22 milioni di euro per l'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 4 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 3, dopo le parole: « con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato », sono inserite le seguenti: « , previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, »;

*b)* il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale del Corpo forestale dello Stato può chiedere di transitare, a domanda e ove consentito dalle singole normative regionali, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove presta servizio. Al mantenimento delle dotazioni organiche complessive del Corpo forestale dello Stato di cui alle tabelle A e B allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alle tabelle A, B e C allegate al decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, e al fine di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello Stato, si provvede mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui ai decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227 e n. 228, nella misura pari alla spesa annua occor-

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**rente per le unità di personale che esercitano la facoltà prevista dal presente comma e comunque nei limiti della spesa massima di 10 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».**

**5. *Identico.***

ALLEGATO.

## MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

*All'articolo 1:*

*al comma 1, capoverso 7, secondo periodo, le parole: « è stata effettuata » sono sostituite dalle seguenti: « sia stata effettuata ».*

*All'articolo 2, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:*

*« 2-bis. Per favorire un più elevato livello di efficienza ed efficacia, su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni di controllo svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, è incrementata di 239 unità, di cui 4 dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti alla posizione economica C2, 140 alla posizione economica B3, 10 alla posizione economica B2, 10 alla posizione economica B1 e 10 alla posizione economica A1.*

*2-ter. Per la copertura dei posti derivanti dall'incremento di organico di cui al comma 2-bis, l'Ispettorato centrale repressione frodi è autorizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 239 unità di personale, avvalendosi anche delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 2-bis sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.000.000 di euro per l'anno 2004, di 4.500.000 euro per l'anno 2005, di 7.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006. Per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali ».*

*All'articolo 3:*

*al comma 3, le parole: « regolamento (CE) n. 2371/02 » sono sostituite dalle seguenti: « regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002 ».*

*Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:*

*« ART. 3-bis. (Interventi per la pesca nella regione Molise). 1. Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, e di*

garantire il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze di finanziamento presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità di pesca iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella regione Molise.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 ».

*All'articolo 4:*

*al comma 1, dopo le parole: « del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, o ad imprese da queste controllate o partecipate » e, dopo le parole: « dell'articolo 43 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;*

*al comma 2, dopo le parole: « all'articolo 45 del » sono inserite le seguenti: « testo unico di cui al »;*

*dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:*

*« 2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori agricoli che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, i crediti relativi alla consegna di prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, nonché agli imprenditori agricoli che hanno consegnato prodotti agricoli ad imprese fornitrici delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria.*

*2-ter. Le banche che concedono i finanziamenti di cui al comma 1 possono avanzare, in via anticipata, istanza di rimborso al Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il manifestarsi del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato.*

*2-quater. Il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può concedere, su richiesta della banca, in via anticipata il 50 per cento della perdita, quantificata alla data del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato, fatto salvo il conguaglio che ha luogo, sempre su richiesta della banca, dopo il recupero della garanzia primaria di cui al comma 2. I pagamenti effettuati dal Fondo in via anticipata a tale titolo non riducono nell'ammontare i relativi crediti costituiti in garanzia ai sensi del comma 2 »;*

*al comma 3, primo periodo, le parole: « di cui al comma 1, » sono sostituite dalle seguenti: « di cui ai commi 1 e 2-bis, nonché dalle imprese di autotrasporto di cui all'articolo 5, comma 1, »; al secondo periodo, le parole: « 1,05 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 1,327 milioni »; al terzo periodo, le parole: « 1,05 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 1,327 milioni » e al medesimo periodo le parole: « l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali »*

sono sostituite dalle seguenti: « , quanto a 1,05 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e quanto a 0,277 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2004 la riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui al comma 1 è sospesa per dodici mesi.

3-ter. Nei confronti degli imprenditori agricoli di cui al comma 1 sono sospesi per sei mesi, a decorrere dal 15 marzo 2004, i termini relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi non riscossi nei tre mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria ».

All'articolo 5:

al comma 1, dopo le parole: « decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, » sono inserite le seguenti: « convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, »;

al comma 2, le parole: « del fondo di garanzia » sono sostituite dalle seguenti: « dei fondi di garanzia » e le parole: « lettera a) » sono sostituite dalle seguenti: « lettere a) e b) ».

*Decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004.*

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

**Disposizioni urgenti concernenti i settori  
dell'agricoltura e della pesca.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare particolari misure a favore del comparto agricolo e della pesca;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

*(Disposizioni previdenziali in agricoltura).*

1. Il comma 7 dell'articolo 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è sostituito dal seguente:

« 7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, deve essere presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Nel caso in cui a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia ravvisata l'impossibilità che la prestazione di lavoro è stata effettuata in tutto o in parte, l'INPS emette pronuncia di disconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenziale ».

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDETE LE MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA COMMISSIONE

**Disposizioni urgenti concernenti i settori  
dell'agricoltura e della pesca.**

ARTICOLO 1.

*(Disposizioni previdenziali in agricoltura).*

1. *Identico:*

« 7. A decorrere dal 30 aprile 2004, la denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni, deve essere presentata su apposito modello predisposto dall'INPS. Nel caso in cui a seguito della stima tecnica di cui all'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo n. 375 del 1993, sia ravvisata l'impossibilità che la prestazione di lavoro **sia** stata effettuata in tutto o in parte, l'INPS emette pronuncia di riconoscimento di detta prestazione ai fini della tutela previdenziale ».

*(segue: testo del decreto-legge)*

ARTICOLO 2.

*(Disposizioni in materia di quote latte).*

1. A favore dei singoli produttori, ai quali deve essere restituito, in applicazione dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, il prelievo supplementare versato per i periodi dal 1995-1996 al 2002-2003 e successivamente riconosciuto come non dovuto, l'AGEA è autorizzata a procedere alla restituzione dei relativi importi, salvo che gli stessi siano stati recuperati dai produttori in sede di eventuali conguagli. All'uopo è autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2004.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Il comma 36 dell'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è sostituito dai seguenti:

« 36. I produttori interessati aderiscono al versamento rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione o alla provincia

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 2.

(Disposizioni in materia di quote latte).

1. *Identico.*

2. *Identico.*

**2-bis.** Per favorire un più elevato livello di efficienza ed efficacia, su tutto il territorio nazionale, nello svolgimento delle azioni di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare, ivi comprese le funzioni di controllo svolte ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, la dotazione organica dell'Ispettorato centrale repressione frodi prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2002, n. 278, è incrementata di 239 unità, di cui 4 dirigenti di seconda fascia, 65 appartenenti alla posizione economica C2, 140 alla posizione economica B3, 10 alla posizione economica B2, 10 alla posizione economica B1 e 10 alla posizione economica A1.

**2-ter.** Per la copertura dei posti derivanti dall'incremento di organico di cui al comma 2-bis, l'Ispettorato centrale repressione frodi è autorizzato ad assumere, nel triennio 2004-2006, in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e al divieto di cui all'articolo 3, comma 53, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, 239 unità di personale, avvalendosi anche delle graduatorie ancora vigenti dei concorsi espletati. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 2-bis sono determinati nel limite della misura massima complessiva di 1.000.000 di euro per l'anno 2004, di 4.500.000 euro per l'anno 2005, di 7.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2006. Per la relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. *Identico.*

*(segue: testo del decreto-legge)*

autonoma di appartenenza, nella quale dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito.

*36-bis.* I giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004 innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e 2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rateizzazione da parte della regione o provincia autonoma di appartenenza, da comunicare a cura delle medesime al competente organo giurisdizionale ».

### ARTICOLO 3.

*(Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca).*

1. L'importo di cui all'articolo 52, comma 81, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, da destinare ad una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, è aumentato, per l'anno 2004, di 5 milioni di euro.

2. È istituita, per gli anni 2005 e 2006, una misura di accompagnamento sociale in collegamento con le misure di conservazione delle risorse ittiche, disposta dal Ministro delle politiche agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare, di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41; a tale scopo, è stanziato l'importo di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri di funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione del regolamento (CE) n. 2371/02, per l'anno 2004, per un importo di 1,5 milioni di euro.

4. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 6,5 milioni di euro per l'anno 2004 e 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 267.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)*

ARTICOLO 3.

*(Misura di accompagnamento sociale nel settore della pesca).*

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità di partecipazione del Ministero delle politiche agricole e forestali agli oneri di funzionamento relativi ai sistemi di localizzazione e controllo satellitare delle navi da pesca nazionali, in applicazione del regolamento (CE) **n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002**, per l'anno 2004, per un importo di 1,5 milioni di euro.

4. *Identico.*

ARTICOLO 3-bis.

*(Interventi per la pesca nella regione Molise).*

1. **Al fine di garantire la piena realizzazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre**

*(segue: testo del decreto-legge)*

ARTICOLO 4.

*(Credito agrario e contributi previdenziali).*

1. Agli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti di credito agrario, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il reintegro del capitale circolante.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 60 mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)*

1999, e di garantire il conseguimento degli obiettivi di coesione sociale ed economica stabiliti dall'Unione europea, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, finalizzata alla liquidazione delle istanze di finanziamento presentate al Ministero delle politiche agricole e forestali relative alle misure di arresto definitivo, rinnovo e ammodernamento delle unità di pesca iscritte negli uffici marittimi ricadenti nella regione Molise.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343.

#### ARTICOLO 4.

*(Credito agrario e contributi previdenziali).*

1. Agli imprenditori agricoli che abbiano conferito prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, **convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, o ad imprese da queste controllate o partecipate**, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti di credito agrario, ai sensi dell'articolo 43 del **testo unico di cui al** decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per il reintegro del capitale circolante.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di 60 mesi, sono garantiti dai crediti vantati dai produttori nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del **testo unico di cui al** decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

**2-bis.** Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche agli imprenditori agricoli che hanno ceduto ad imprese di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, i crediti relativi alla consegna di prodotti agricoli alle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria, nonché agli imprenditori agricoli che hanno consegnato prodotti agricoli ad imprese fornitrici delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria.

**2-ter.** Le banche che concedono i finanziamenti di cui al comma 1 possono avanzare, in via anticipata, istanza di rimborso al Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del **testo unico di cui al** decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo il manifestarsi del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato.

**2-quater.** Il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo 45 del **testo unico di cui al** decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, può concedere, su richiesta della banca, in via anticipata il 50 per cento della perdita, quantificata alla data del primo inadempimento da parte dell'imprenditore agricolo finanziato, fatto salvo il conguaglio che ha luogo, sempre su richiesta della banca, dopo il recupero della garanzia

*(segue: testo del decreto-legge)*

3. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tale fine è autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di 1,05 milioni di euro annui. All'onere derivante dal presente comma, pari a 1,05 milioni di euro per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 5.

*(Misure creditizie per le imprese di autotrasporto).*

1. Alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)*

**primaria di cui al comma 2. I pagamenti effettuati dal Fondo in via anticipata a tale titolo non riducono nell'ammontare i relativi crediti costituiti in garanzia ai sensi del comma 2.**

3. Alla riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui **ai commi 1 e 2-bis, nonché dalle imprese di autotrasporto di cui all'articolo 5, comma 1**, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. A tale fine è autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di **1,327 milioni di euro annui**. All'onere derivante dal presente comma, pari a **1,327 milioni di euro** per gli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, **quanto a 1,05 milioni di euro**, l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali, e **quanto a 0,277 milioni di euro**, l'accantonamento relativo al **Ministero dell'economia e delle finanze**. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**3-bis. A decorrere del 1° gennaio 2004 la riscossione dei contributi previdenziali dovuti dagli imprenditori agricoli di cui al comma 1 è sospesa per dodici mesi.**

**3-ter. Nei confronti degli imprenditori agricoli di cui al comma 1 sono sospesi per sei mesi, a decorrere dal 15 marzo 2004, i termini relativi ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi non riscossi nei tre mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria.**

#### ARTICOLO 5.

*(Misure creditizie per le imprese di autotrasporto).*

1. Alle imprese di autotrasporto che vantino crediti nei confronti delle imprese ammesse all'amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, **convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39**, nei sei mesi precedenti all'ammissione alla predetta amministrazione straordinaria, possono essere concessi finanziamenti per il reintegro del capitale circolante.

2. I finanziamenti di cui al comma 1 hanno durata massima di sessanta mesi, sono concessi e garantiti nei limiti dei crediti vantati dalle imprese di autotrasporto nei confronti delle imprese ammesse alla procedura di cui al comma 1 e godono della garanzia sussidiaria **dei fondi di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettere a) e b)**, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'85 per cento del loro importo.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 6.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 gennaio 2004.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

ALEMANNI, *Ministro delle politiche agricole e forestali.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate  
dalla Commissione)*

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,60



\*14PDL0057120\*